

Sintesi delle disposizioni approvate con LR 20/2023

Modifiche alla LR 16/2018 Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana	Modifiche alla LR 7/2022 Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia	Modifiche alla LR 19/1999 Norme in materia edilizia e modifiche alla LR 56/1977	Modifiche alla LR 56/1977 Tutela e uso del suolo
<p>Art. 2 Definizioni Viene precisata la definizione di edifici o parti di edifici legittimi secondo le richieste del Governo, eliminando gli edifici che siano stati oggetto di condono edilizio. Viene cancellata la possibilità di accertamento dello stato legittimo sulla base di informazioni catastali o di altri documenti probanti riferendo tale accertamento solo a quanto previsto dalla norma dello Stato.</p>	<p>Capo III Norme in materia di altezza e utilizzo di vani e locali interrati e seminterrati dei fabbricati esistenti</p> <p>Art. 16 Definizioni Viene precisata la qualificazione di immobili e di unità immobiliari invece che di edifici, mentre, per quanto riguarda la sanatoria edilizia, viene richiamato il d.p.r. 380/2001, secondo quanto ivi disciplinato.</p>	<p>Art. 6 bis Tolleranze esecutive Viene inserita la previsione relativa al rispetto dell'articolo 34 bis del d.p.r. 380/2001 nell'individuazione di ulteriori tolleranze esecutive da parte della Giunta regionale.</p>	<p>Art. 13 Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale Viene cancellato il riferimento a specificazioni previste dalla normativa regionale in relazione all'intervento di ristrutturazione edilizia; viene inoltre cancellata la disposizione che prevede la prevalenza delle definizioni dei tipi di intervento, contenute nella l.r. 7/2022, sulle difformi previsioni contenute in leggi regionali o strumenti urbanistici, senza necessità di varianti o adeguamenti.</p>
<p>Art. 8 bis Norme per la delocalizzazione dei fabbricati localizzati in aree a rischio idraulico o geologico Nel caso di rilocalizzazione in aree già urbanizzate di fabbricati localizzati in area a rischio idraulico o geologico, viene cancellata la previsione della deliberazione comunale, da assumersi ai sensi della legge 106/2011. Inoltre, per la delocalizzazione dei fabbricati localizzati in aree a rischio, viene cancellata l'esclusione dal pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d ter) del d.p.r. 380/2001, mentre, per la delocalizzazione ivi prevista, viene richiesto espressamente il rispetto delle norme di attuazione e delle prescrizioni d'uso del PPR.</p>	<p>Art. 18 Disciplina edilizia degli interventi Viene precisato che, se il recupero con cambi di destinazioni d'uso dei vani e locali interrati e seminterrati avviene senza opere edilizie, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968 per gli immobili posti nelle zone territoriali omogenee A.</p>		<p>Art. 10 Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica Viene esclusa la possibilità di variare il PPR mediante accordi di programma di rilievo regionale, provinciale e metropolitano, nonché viene cancellata la disposizione che prevede il parere favorevole degli organi ministeriali competenti in materia di paesaggio sul relativo progetto.</p>

Modifiche alla LR 16/2018 Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana	Modifiche alla LR 7/2022 Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia	Modifiche alla LR 19/1999 Norme in materia edilizia e modifiche alla LR 56/1977	Modifiche alla LR 56/1977 Tutela e uso del suolo
Art. 11 Limitazioni Viene cancellata la possibilità di avvalersi delle premialità volumetriche previste dalla legge o dai PRG vigenti per gli interventi di ristrutturazione edilizia relativi agli edifici insediati nelle zone tutelate ai sensi del d.lgs. 42/2004 (Codice del paesaggio).	Art. 19 Deroghe e requisiti tecnici degli interventi Viene espressamente previsto che il recupero dei vani e locali interrati o seminterrati è ammesso in conformità con le previsioni del PPR.		Art. 17 ter Accordi di pianificazione negoziata Viene abrogata la possibilità di variare il PRG mediante accordi di programma che prevedano la realizzazione di progetti, anche di edilizia privata.
Art. 12 Interventi di rigenerazione urbana In relazione ad interventi di riqualificazione di aree urbane degradate, viene cancellata la possibilità di ricostruire in altre aree individuate dal Comune previa variante semplificata ai sensi dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, ovvero in aree di rigenerazione urbana individuate tramite sistemi perequativi.	Art. 20 Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria Viene prevista la possibilità per i Comuni di escludere, mediante propria deliberazione di Consiglio comunale, l'applicazione delle disposizioni della l.r. 7/2022 in riferimento all'utilizzo di vani e locali interrati e seminterrati dei fabbricati esistenti per motivazioni connesse a esigenze di tutela paesaggistica; viene inoltre cancellata la possibilità di applicare le medesime disposizioni, oltre che agli immobili esistenti, anche agli immobili realizzati decorsi 5 anni dall'ultimazione dei lavori.		
	Art. 40 Autorizzazione paesaggistica, divieto di sanatoria Viene abrogata la disposizione con la quale il divieto di sanatoria si applica agli interventi realizzati in epoca successiva al 12 maggio 2006.		